

Le esimenti per la deducibilità dei costi «black list» non escludono l'onere della prova di inerenza

di Piergiorgio Valente e Salvatore Mattia

Con la **sentenza n. 357 del 2010** la Commissione tributaria provinciale di Milano interviene sul tema dei **rapporti** tra le **imprese nazionali** e quelle residenti o localizzate nei **paradisi fiscali**, affermando il principio secondo cui, ai fini della **dimostrazione** dell'«**effettivo interesse economico**» e dalla «concreta esecuzione» delle operazioni poste in essere con imprese residenti in Paesi «black list», la prova fornita dal contribuente può essere ritenuta valida se il fornitore estero è l'**unico soggetto** da cui è possibile acquistare il **prodotto** oggetto della **transazione** ovvero se, a **parità di condizioni**, sia sul **mercato interno** che **internazionale non** vi siano **alternative migliori**, e se viene esibita **idonea documentazione** relativa all'effettuazione dell'operazione. La **pronuncia** appare **condivisibile**, ma al contempo estremamente **sintetica** e, sul piano dei principi, **non particolarmente approfondita**.

L'oggetto della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 357 del 2010 (1) attiene agli acquisti effettuati da una società italiana presso due società estere, residenti, rispettivamente, in Svizzera e in Malesia.

La norma dirimente nel caso di specie è l'art. 110, comma 10 ss., del T.U.I.R., la quale richiamava (nella sua precedente versione) (2) l'elenco dei Paesi e territori considerati «paradisi fiscali» di cui al D.M. 23 gennaio 2002.

In particolare, il citato decreto individua, all'art. 1, la Malesia quale Stato ritenuto «sempre» a fiscalità privilegiata e, all'art. 3, la Svizzera quale Stato da ritenere a fiscalità privilegiata solo con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali (*i.e.*, *holding*, ausiliarie e di «domicilio»).

Oggetto del contenzioso

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni in suo possesso, invia al contribuente un questionario mediante il quale chiede di dimostrare la sussistenza di almeno una delle esimenti previste dall'art. 110, comma 11, del T.U.I.R., con riferimento a transazioni commerciali poste in esse-

re nel 2004 con società residenti in Paesi inclusi nella cd. *black list* di cui al D.M. 23 gennaio 2002. L'Ufficio, dopo aver esaminato il contenuto dei documenti forniti dal contribuente, giunge alla conclusione che le esimenti sussistono solo per le transazioni poste in essere con l'impresa elvetica e non, invece, con l'impresa malese.

Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate (3) emette un avviso di accertamento con cui recupera a tassazione un presunto reddito imponibile e il contribuente, preso atto del mancato riconoscimento della legittimità delle transazioni con la società

Piergiorgio Valente e Salvatore Mattia - Centro Studi Internazionali GEB Partners

Note:

(1) Per il testo della sentenza cfr. pag. 322.

(2) Si osserva che l'art. 1, comma 83, lett. h), n. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, ha modificato l'art. 110 del T.U.I.R. mediante l'eliminazione di ogni riferimento all'elenco (cd. *black list*) di cui al D.M. 23 gennaio 2002 e con l'introduzione del riferimento alla lista (cd. *white list*) di cui all'art. 168-bis del T.U.I.R. Ciò nonostante, nelle more dell'emanazione di quest'ultima lista, continua a rimanere valida la precedente *black list* di cui al D.M. 23 gennaio 2002.

(3) Nel frattempo la competenza del procedimento è passata all'Agenzia delle entrate.

malese, propone ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

Argomentazioni del contribuente

Nel ricorso, il contribuente fa rilevare che l'effettuazione di acquisti dalla società malese risponde ad «effettive esigenze di convenienza economica», coerentemente con quanto prescritto dalla stessa Agenzia delle entrate nella risoluzione 16 marzo 2004, n. 46/E (4).

In particolare, la società ricorrente riferisce che il prodotto oggetto dell'acquisto è disponibile solo ed esclusivamente presso la società malese, la quale, peraltro, possiede specifico brevetto per la sua produzione; in considerazione della sua unicità, il prodotto non può essere reperito presso altri fornitori.

Peraltro, la ricorrente eccepisce che, sempre coerentemente con la risoluzione n. 46/E del 2004, la controparte malese svolge prevalentemente attività commerciale effettiva, consistente in attività di produzione e vendita di additivi alimentari, avvalendosi di una struttura organizzata idonea a tale scopo.

Ad ulteriore supporto delle proprie argomentazioni, il contribuente esibisce anche copia del bilancio al 30 aprile 2005, relativo all'esercizio 2004-2005, con la relativa certificazione rilasciata dalla società di revisione, facendo notare, altresì, che gli acquisti effettuati presso la società malese hanno un valore irrisorio.

Controdeduzioni dell'Ufficio

L'Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio e presenta le proprie controdeduzioni. Secondo l'Ufficio, la società ricorrente ha fornito una documentazione in parte priva del requisito della certezza e, in ogni caso, insufficiente ad integrare le esimenti previste dall'art. 110, comma 11, del T.U.I.R.

In particolare, non sarebbe stata integrata compiutamente la seconda esimente, poiché la documentazione prodotta sarebbe risultata idonea a dimostrare solo la concreta esecuzione dell'operazione, ma non la sussistenza dell'effettivo interesse economico.

A tal fine, l'Ufficio ritiene che il contribuente avrebbe potuto documentare i corrispettivi praticati dalla società malese, evidenziando come gli

stessi fossero inferiori a quelli praticati, per i medesimi prodotti, da altri fornitori residenti in Italia ovvero in altro Paese estero (purché non a fiscalità privilegiata).

Ulteriore contestazione mossa dall'Ufficio attiene alla mancata dimostrazione che il prodotto potesse essere fornito solo dalla società malese, titolare del brevetto.

Sulla base di tali controdeduzioni, l'Agenzia delle entrate chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.

A fronte delle controdeduzioni depositate dall'Ufficio, la società ricorrente presenta una memoria difensiva con cui ribadisce quanto già esposto nel ricorso e produce ulteriori documenti (5) a supporto delle proprie ragioni.

Valutazioni dei giudici

Con la sentenza in commento, la Commissione tributaria provinciale di Milano interviene su un tema di grande attualità: il rapporto delle imprese nazionali con quelle «residenti ovvero localizzate» nei ccdd. paradisi fiscali.

La pronuncia appare certamente condivisibile, ma al contempo estremamente sintetica e, sul piano dei principi, non particolarmente approfondita.

Ciò probabilmente in ragione della incontrovertibilità delle prove esibite dal contribuente e della loro piena idoneità a dimostrare la sussistenza di entrambe le esimenti di cui all'art. 110, comma 11, del T.U.I.R.

A tal proposito, si osserva, altresì, come il Collegio giudicante abbia articolato le proprie valutazioni in due parti:

— quella relativa alla sussistenza dell'effettivo interesse economico delle operazioni e alla loro concreta esecuzione (cd. seconda esimente);

— quella relativa all'esercizio di un'attività commerciale effettiva da parte del fornitore estero (cd. prima esimente).

Il fatto che i giudici abbiano preso in considerazione entrambe le esimenti non deve indurre in errore, facendo ritenere che le stesse siano indispen-

Note:

(4) In *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(5) La ricorrente produce un contratto assicurativo sottoscritto a tutela delle strutture, dei macchinari e del magazzino dell'impianto malese, nonché ulteriore documentazione relativa al personale dipendente della società malese.

SOLUZIONI OPERATIVE

Prova della inerenza

Nelle controversie relative agli acquisti effettuati presso imprese residenti o localizzate in Paesi «black list», va osservato che quando si è in presenza di **componenti negative** di reddito incombe in capo al **contribuente** l'**onere** di fornire la **prova** dell'**inerenza** degli stessi con l'attività svolta e, solo in un secondo momento, l'onere di provare la **sussistenza** di una delle due **esimenti** previste dal T.U.I.R.

sabili per integrare la prova; infatti, il comma 11 dell'art. 110 del T.U.I.R. prevede esplicitamente l'alternatività delle due esimenti ed è, dunque, la sussistenza di almeno una di esse ad attribuire legittimità alle transazioni poste in essere dal contribuente con le imprese residenti o localizzate in Paesi *black list*.

Nell'esaminare ciascuna esimente i giudici invertono l'ordine delle esimenti previsto dall'art. 110, comma 11, del T.U.I.R., partendo dalle valutazioni relative alla seconda esimente.

Effettivo interesse economico e concreta esecuzione

I giudici della Commissione tributaria provinciale di Milano, attraverso un *iter* logico-deduttivo originale, oltre che semplice e privo di complesse ricostruzioni giuridiche, riconoscono la legittimità delle transazioni realizzate dalla società ricorrente con la società malese, ritenendo, in primo luogo, sussistente la seconda esimente di cui all'art. 110, comma 11, del T.U.I.R.

In particolare, essi ritengono che il contribuente abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza della «concreta esecuzione» dell'operazione di acquisto del prodotto dalla società malese, poiché «ha fornito la prova delle fatture fornitore, bolle doganali e il pagamento di quanto acquistato».

Convengono, inoltre, che la società ricorrente abbia dimostrato che «il prodotto acquistato dalla società italiana presso la società consorella malese era molto richiesto dai clienti italiani (...) e che non esistevano altri fornitori, italiani o esteri, di tale prodotto».

Infine, senza fornire particolari dettagli, riscontrano anche la sussistenza dell'effettivo interesse economico delle transazioni poste in essere con la società malese, pervenendo alla conclusione che il contribuente abbia adeguatamente provato la sussistenza dell'esimente *de qua*.

Attività commerciale effettiva

Invertendo l'ordine delle esimenti previsto dall'art. 110, comma 11, del T.U.I.R. e procedendo

come se entrambe fossero indispensabili ai fini della prova (esse sono, infatti, tra loro alternative), i giudici procedono a verificare anche la sussistenza del requisito dello svolgimento di un'attività commerciale effettiva (*i.e.*, prima esimente) da parte del fornitore estero.

A tale scopo essi riconoscono al contribuente di aver «documentato e spiegato dettagliatamente l'attività commerciale svolta dalla società

estera nel Paese malese», nonché di aver depositato i documenti prescritti dalla circolare 23 maggio 2003, n. 29/E (6), utili a superare la presunzione di cui all'art. 110, comma 10 ss., del T.U.I.R.

Secondo i giudici, dunque, la società ricorrente avrebbe in tal modo dimostrato la sussistenza anche della prima esimente.

Considerazioni a margine della sentenza

Come accennato in precedenza, nella sentenza in commento, i giudici tributari si limitano a riconoscere l'idoneità della documentazione prodotta dal contribuente, senza, tuttavia, fornire particolari argomentazioni giuridiche in merito al *thema decidendum* e ai relativi aspetti probatori.

Tuttavia, il giudicato, benché sintetico ed essenziale, offre lo spunto per svolgere alcune considerazioni di ordine giuridico in merito alla questione sollevata dal contribuente.

Con riferimento al concetto di *onus probandi*, nelle controversie relative agli acquisti effettuati presso imprese residenti o localizzate in Paesi *black list*, va preliminarmente osservato che quando si è in presenza di componenti negativi di reddito, incombe in capo al contribuente, *in primis*, l'onere di fornire la prova dell'inerenza degli stessi con l'attività svolta e, solo in un secondo momento, l'onere di provare la sussistenza di una delle due esimenti previste dall'art. 110, comma 11, del T.U.I.R.

Sul punto, la circolare 26 gennaio 2009, n. 1/E (7)

Note:

(6) In Banca Dati BIG, IPSOA.

(7) In Banca Dati BIG, IPSOA.

ha chiarito che «non vi è dubbio che l'interesse economico alla effettuazione delle operazioni in questione presuppone (...) il riscontro dell'inerenza delle stesse all'attività svolta dal soggetto residente».

Va peraltro rilevato che, con tale indicazione, l'Amministrazione finanziaria non ha certo inteso sollevare i contribuenti interessati «dall'onere di provare, in sede di accertamento, con riferimento ai casi concreti, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 110, comma 11, del T.U.I.R.», ma ha voluto soltanto ribadire l'applicabilità di un principio cardine ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dall'impresa, a prescindere dalla dimostrazione delle esimenti in parola.

Effettivo interesse economico e concreta esecuzione

Per quanto attiene alla prima esimente (*i.e.*, effettivo interesse economico e concreta esecuzione), va osservato che, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 46/E del 2004, il fornitore residente o localizzato nel Paese *black list* deve svolgere necessariamente, come sua attività principale, «un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., avvalendosi di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione».

Al contempo, la citata risoluzione fornisce ai contribuenti italiani indicazioni relative ai documenti idonei a dimostrare lo svolgimento dell'attività commerciale effettiva da parte del fornitore estero e, a tal fine, richiama la circolare n. 29/E del 2003, relativa alla gestione delle procedure di interpello in materia di *Controlled Foreign Companies* (artt. 167 e 168 del T.U.I.R.) (8), in cui l'Amministrazione finanziaria precisa che la «la prova del collegamento fisico di una struttura commerciale o industriale con il territorio CFC deve essere fornita anche attraverso la produzione dei seguenti documenti:

- 1) bilancio;
- 2) certificazione del bilancio;
- 3) prospetto descrittivo dell'attività esercitata;
- 4) contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività;
- 5) copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati;

6) contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte;

7) conti correnti bancari aperti presso istituti locali;

8) estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;

9) copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali».

A tal proposito, si osserva che, nella prassi delle verifiche fiscali, accade spesso che al contribuente venga richiesta la traduzione in lingua italiana dei documenti presentati. A tal proposito, occorre precisare che, secondo la circolare n. 29/E del 2003, tale tipo di richiesta dovrebbe (9) essere limitata ai «soli casi in cui non sia agevole procedere autonomamente alla traduzione in lingua italiana, trattandosi, ad esempio, di documenti predisposti in lingue diverse dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo».

Attività commerciale effettiva

Per quanto concerne la seconda esimente di cui all'art. 110, comma 11, del T.U.I.R. occorre richiamare, *in primis*, la circolare n. 1/E del 2009, con la quale l'Agenzia delle entrate precisa che, ai fini della dimostrazione della legittimità delle transazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi *black list*, il contribuente, in luogo della prima esimente sopra esaminata, può invocare la sussistenza di «un effettivo interesse economico ad effettuare ciascuna operazione con i predetti fornitori esteri (...)».

A tal proposito, la circolare richiama la risoluzione n. 46/E del 2004 in cui si precisa che «il contribuente interessato a disapplicare l'art. 110, comma 10 (...), dovrà pertanto acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti

Note:

(8) Per quanto attiene all'aspetto documentale, l'elenco contenuto nella circolare n. 29/E del 2003, cit., è valido sia ai fini della disapplicazione della disciplina CFC che di quella prevista dall'art. 110, comma 10 ss., del T.U.I.R.

(9) Si tratta di un suggerimento e non di un obbligo.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Effettivo interesse economico

Per la dimostrazione della **deducibilità fiscale delle transazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi «black list»**, a seguito della sussistenza di un effettivo interesse economico ad effettuare ciascuna operazione con i predetti fornitori esteri, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente dovrà acquisire e conservare tutti i **documenti** utili per poter risalire alla **logica economica** sottesa alla **scelta** di instaurare rapporti commerciali con un **fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata**.

commerciali con un fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata».

La risoluzione fornisce anche dettagli più operativi, indicando che la scelta imprenditoriale di porre in essere le suddette transazioni «deve essere sorretta da una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, connessa - in modo particolare - con l'entità del prezzo praticato, la qualità dei prodotti forniti e la tempistica e puntualità della consegna».

In altri termini, la predetta scelta deve essere supportata da una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, avendo riguardo, sia alla peculiarità del contesto nel quale essa è attuata, sia alla praticabilità di soluzioni alternative a quella in cui la controparte dell'operazione è un'impresa residente o localizzata in un Paese *black list*.

A titolo esemplificativo, si richiamano i pareri n. 4 del 7 marzo 2006 e n. 14 del 22 marzo 2007 con i quali il (soppresso) Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ha ritenuto che l'onere della prova fosse da ritenersi integrato dal contribuente che, mediante cospicua documentazione e a parità di altre condizioni, avesse dimostrato la sussistenza di «una sostanziale differenza tra i prezzi di vendita praticati dal fornitore residente in Paese a fiscalità privilegiata, da un lato, ed i prezzi praticati da altri fornitori ovvero i costi che il soggetto istante avrebbe sostenuto per costruire in proprio i beni in questione, dall'altro».

Interpello preventivo

Il contribuente ha a disposizione un ulteriore strumento (preventivo) per mettersi nella condizione di essere sollevato dall'onere di dimostrare, in sede di verifica o accertamento, la legittimità degli acquisti effettuati da imprese residenti o localizzate in Paesi *black list*.

Si tratta della procedura di interpello disciplinata dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,

richiamata, altresì, dall'art. 11, comma 13, della medesima legge, che prevede la possibilità per il contribuente di ottenere, in via preventiva, un parere dell'Amministrazione finanziaria in ordine «alla natura ed al trattamento tributario» delle operazioni intercorse tra l'istante e le imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In altri termini, con tale procedura, il contribuente può dimostrare preventivamente, con evidenze documentali, la sussistenza di almeno una

delle esimenti sopra esaminate.

Il vantaggio dell'interpello preventivo consiste nel fatto che, come sancito dall'art. 11, comma 13, della legge n. 413/1991, le prove in questione «non devono essere fornite (in sede di accertamento) qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto (...) di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione (...)». Va, da ultimo, precisato che la suddetta procedura acquisisce efficacia solo ed esclusivamente nel caso in cui venga attivata prima di porre in essere l'operazione di acquisto, mediante l'inoltro all'Amministrazione finanziaria dell'istanza di interpello in parola (10).

Nota:

(10) Cfr. circolare 18 giugno 2008, n. 47/E (risp. 7.3), in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

LA SENTENZA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. XVI, Sent. 1° dicembre 2010 (16 novembre 2010), n. 357 - Pres. D'Andrea - Rel. Chiametti

Sono **legittime** le **transazioni** con **imprese** residenti o localizzate in **Paesi «black list»** qualora il contribuente, attraverso la produzione di **idonea documentazione**, dimostri un **effettivo interesse economico** ad effettuare ciascuna operazione con i predetti fornitori esteri. Tale interesse è tanto più evidente ove si dimostri che il **prodotto** acquistato dalla società italiana **non** ha altri **fornitori**, italiani o esteri, **diversi** da quello localizzato nel Paese «black list».

In fatto

A seguito di questionario emesso dall'Agenzia delle entrate, la società ricorrente D.I. s.p.a. veniva invitata a rappresentare le ragioni di sussistenza delle esimenti previste dall'art. 110 del T.U.I.R., in relazione ad operazioni commerciali concluse con società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata nel corso dell'esercizio a cavallo 2004-2005.

La società accertata, infatti, intratteneva, nell'anno fiscale oggetto di accertamento, operazioni commerciali con due distinte società, la D.S. e la D.M., rispettivamente localizzate in Svizzera ed in Malesia.

Sulla base della documentazione prodotta e delle motivazioni addotte dalla ricorrente, l'Ufficio riconosceva, solo in parte, la sussistenza delle predette esimenti.

In particolare, l'Ufficio riteneva raggiunta la prova circa la sussistenza delle stesse solo in relazione alle operazioni concluse con la controparte svizzera e non anche di quelle concluse con la controparte malese.

Di conseguenza, con l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione, l'Ufficio provvedeva, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.I.R., a recuperare a tassazione minori costi per un importo di ... euro, rideterminando il risultato imponibile ai fini delle imposte dirette.

Accertava dunque maggiori imposte per un valore complessivo di ... euro, di cui IRES per ... euro ed IRAP per ... euro, oltre ad interessi e sanzioni.

La società ricorrente si opponeva all'avviso di accertamento impugnato.

Con ricorso depositato il 24 novembre 2009, affermava che la natura dei rapporti commerciali intrattenuti con la società malese rispondevano, ai sensi della risoluzione 16 marzo 2004, n. 46/E (1), ad effettive esigenze di convenienza economica.

In particolare, la ricorrente asseriva che uno specifico prodotto richiesto da un proprio cliente italiano poteva essere acquistato esclusivamente, a suo dire, dalla D.M., unico produttore del sorbitano di monostearato mediante olio di palma, così come evidenziato da specifico brevetto allegato al fascicolo processuale.

Contestava, altresì, interferenza, a suo dire, indebita dell'Ufficio delle Entrate, che era giunto a suggerire il nome di un «fornitore estero residente in mercati maggiormente trasparenti».

Evidenziava inoltre come il fornitore suggerito dall'Agenzia delle entrate fosse il produttore di un componente di saponi e polveri detergenti, mentre l'ingrediente prodotto dal fornitore malese e richiesto dalla ricorrente era un additivo per uso alimentare.

La società eccepiva inoltre che, come disposto dalla risoluzione n. 46/E del 2004, la D.M. svolgeva prevalentemente un'attività commerciale effettiva e, più precisamente, un'attività di produzione e vendita di additivi alimentari, supportata da un'ideonea struttura organizzativa così come evidenziato negli allegati al fascicolo processuale.

A corroborazione di quanto asserito produceva una serie di documenti tra cui, in allegato al fascicolo processuale, copia del bilancio al 30 aprile 2005, per l'esercizio 2004/2005, con relativa certificazione della società di revisione D.T.

Evidenziava inoltre l'irrisorietà degli acquisti effettuati, nei suoi confronti, da parte della società malese, sostenendo di non ricorrere ad acquisti da Paesi a regime fiscale agevolato allo scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Per tali motivi la società chiedeva di annullare l'avviso di accertamento in oggetto.

L'Ufficio si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni il 4 gennaio 2010.

Nota:

(1) In Banca Dati BIG, IPSOA.

Affermava che la documentazione prodotta dalla società ricorrente era idonea a dimostrare che l'operazione contestata aveva avuto concreta esecuzione, ma insufficiente, a giudizio dell'Ufficio, per dimostrare il presupposto della sussistenza dell'interesse economico.

Lamentava il fatto che la ricorrente avrebbe potuto provare l'esistenza dell'interesse in questione, documentando i corrispettivi praticati dalla controparte malese e dando evidenza che gli stessi fossero apprezzabilmente inferiori rispetto a quelli che si sarebbero conseguiti, qualora il fornitore fosse stato nazionale o, in ogni caso, non residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

Contestava altresì che la produzione di un brevetto del prodotto acquistato non era sufficiente a dimostrare che il fornitore malese fosse l'unico produttore mondiale dello stesso.

L'Ufficio sosteneva, infatti, che il medesimo prodotto poteva essere, a suo dire, facilmente reperito anche via internet «da un profano del settore».

In relazione all'insussistenza dell'esimente di cui all'art. 110, comma 11, del T.U.I.R., l'Ufficio lamentava l'insufficienza della documentazione prodotta da parte ricorrente, in quanto in parte priva, a suo dire, del requisito della certezza.

Per tali motivazioni, chiedeva il rigetto del ricorso ed il recupero di tutti gli importi così indicati nell'atto impugnato.

La ricorrente presentava propria memoria difensiva il 4 novembre 2010 con la quale ribadiva quanto già sostenuto nel suddetto ricorso, producendo ulteriore documentazione inerente al contratto assicurativo sottoscritto a tutela delle strutture, dei macchinari e del magazzino dell'impianto malese, oltre ad ulteriore documentazione inerente al personale dipendente in esso impiegato.

Chiedeva, pertanto, di confermare quanto proposto nel proprio ricorso, ovvero l'annullamento dell'avviso di accertamento.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

In diritto

La Sezione giudicante così decide.

L'operato della società è corretto e quindi l'avviso di accertamento viene annullato.

La materia del contendere, come spiegato in narrativa, si limita alla controversia verso D.M., essen-

do stata stralciata ed azzerata dall'Ufficio la posizione verso D.S.

Prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione

Nel proprio ricorso parte ricorrente ha illustrato la sua posizione ribadendo dapprima che le operazioni poste in essere con la consorella malese rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Tutto questo è stato effettivamente provato, tenuto conto che la società ricorrente ha fornito la prova delle fatture fornitore, bolle doganali e il pagamento di quanto acquistato.

La veridicità di tale operazione economica dipendeva dal fatto che il prodotto acquistato dalla società italiana presso la società consorella malese, era molto richiesto dai clienti italiani, e la stessa ha evidenziato, fra le altre cose, che non esistevano altri fornitori, italiani o esteri, di tale prodotto.

Quindi parte ricorrente ha dimostrato la concreta esecuzione delle operazioni commerciali intraprese. L'effettivo interesse economico alle operazioni poste in essere nel periodo, 1° maggio 2004 - 30 aprile 2005, con fornitore residente in un Paese *black list*, è stato illustrato e documentato.

Con quanto prodotto, parte ricorrente ha dato prova della sussistenza dell'esimente in relazione alle operazioni poste in essere con Paese a fiscalità privilegiata.

Prova che il fornitore con sede in un Paese black list svolge un'effettiva attività commerciale

Anche per tale punto parte ricorrente ha documentato alla Sezione giudicante che il comportamento adottato dalla stessa era nel pieno rispetto delle norme dettate dall'art. 110 del T.U.I.R.

Nella memoria aggiuntiva presentata dalla ricorrente, quest'ultima ha documentato e spiegato dettagliatamente l'attività commerciale svolta dalla società estera nel Paese malese.

I documenti, riguardanti quest'ultima, depositati con nota di deposito, corrispondono a quelli elencati nella circolare 23 maggio 2003, n. 29/E (2).

Nota:

(2) In Banca Dati BIG, IPSOA.

A titolo esemplificativo, la stessa ha allegato copia del contratto di affitto dell'immobile, bollette di utenze telefoniche ed elettriche, copia del bilancio della società stessa che è stato certificato dalla società di revisione D.T., contratto di lavoro, assicurazione per il fabbricato e i dipendenti e quant'altro di simile.

Ha prodotto documenti, in lingua inglese, che dimostrano l'esistenza di uffici, della fabbrica, del magazzino merci, del personale e di tutti i costi sostenuti per la produzione del Gr.

Alla stregua di quanto sopra, l'operazione contestata dall'Ufficio, effettivamente risponde ad una logica d'impresa.

La prova documentale, così come dettagliata da diritto alla sussistenza dell'esimente, ai sensi dell'art. 110, comma 11, del T.U.I.R.

Tenuto conto di quanto sopra, l'operato dell'Ufficio viene annullato, con il conseguente azzeramento della ripresa fiscale di 133.800,00 euro.

Data la particolarità della problematica in questione, le spese di giudizio vengono compensate.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla l'accertamento. Spese compensate.

RIVISTE

Enti non Profit

Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Coordinamento: Gian Mario Colombo

Comitato di Redazione: L. Castaldi, P. Clementi, S. Di Diego, G. Farneti, M. Grumo, G. Martinelli, L. Maruzzi, M. Poletto, L. Puddu, M. Saccaro, R. Sclavi, M. Setti, C. Travaglini

Da oltre 10 anni è l'unica Rivista nel panorama editoriale giuridico per professionisti, associazioni e fondazioni, ONLUS e ogni tipologia di ente senza scopo di lucro che **affronta le problematiche** da un punto di vista **fiscale, contabile, gestionale, previdenziale e civilistico**.

Garantisce un'informazione tempestiva ed esauriente su temi di attualità, coniugando **approfondimento e operatività** attraverso l'analisi degli adempimenti, dei casi, delle scritture contabili e della modulistica tipica del settore.

Fornisce strumenti indispensabili per il **monitoraggio** comunitario, nazionale e regionale di **agevolazioni e finanziamenti** legati al settore.

L'abbonamento alla Rivista comprende:
- **2 monografie tascabili, Impresa Sociale, Trasformazione eterogenea**

- **Servizio Dottrina On-line**, che offre direttamente dalla Home-page:

- **Rivista in anteprima**, il PDF della rivista ancora in fase di stampa;
- **La consultazione on-line dei contenuti della rivista**, grazie alla ricerca a testo libero, per autore o anno di pubblicazione.

Periodicità: mensile
Abbonamento annuale: € 165,00
Ipsoa, pagg. 72

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
E-mail: info.commerciali@wki.it
Tel. 02/82476794
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.shopwki.it/enp**

